COMMISSIONE VI

FINANZE

15.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANFREDO MANFREDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1554) 129

Manfredi Manfredo, *Presidente*, (gruppo DC), *Relatore* 129, 130, 132

Malvestio Piergiovanni, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 130, 131

La seduta comincia alle 9,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi ». Avverto che, in data 3 febbraio 1993, la I Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli e degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, che porrò in votazione in linea di principio, nel senso che quelli che risulteranno approvati lo saranno al solo fine di essere sottoposti al parere della Commissione bilancio.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato alla data del 28 febbraio 1993 per gli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro tale data.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, sostituire le parole prorogato alla data del 28 febbraio 1993 *con le seguenti* differito alla data del 31 dicembre 1993.

1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, sostituire le parole prorogato alla data del 28 febbraio 1993 *con le seguenti* differito alla data del 31 dicembre 1993.

1. 2.

Il Governo.

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, è aggiunto il seguente comma: « 7. Alle operazioni di fusione tra enti creditizi e società controllate esercenti attività finanziarie indicate nell'articolo 1. comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto

legislativo n. 481 del 1992, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 ».

1. 3.

Il Governo.

In qualità di relatore esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.2 del Governo, identico all'emendamento 1.1 del relatore. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 1.3 del Governo.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il parere del relatore ed invito la Commissione ad accogliere gli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio gli identici emendamenti 1.1 del relatore e 1.2 del Governo, di cui relatore e Governo hanno raccomandato l'approvazione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 1.3 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Entro il 28 febbraio 1993 gli enti creditizi pubblici, al cui fondo di dotazione o capitale lo Stato partecipa in misura maggioritaria, direttamente o per il tramite dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, devono assumere la forma della società per azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Entro il 31 dicembre 1993, gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalità o la maggioranza anche relativa, devono assumere la forma delle società per azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

2. 3.

Il Governo.

All'emendamento 2. 3 del Governo, sopprimere le seguenti parole la totalità o.

0. 2. 3. 1.

Sitra.

All'articolo 2, sostituire le parole 28 febbraio 1993 *con le seguenti* 31 dicembre 1993.

2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 2, sopprimere le parole direttamente o per il tramite dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

2. 2.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Il Ministro del tesoro stabilisce con decreto le modalità per il versamento,

alle società per azioni risultanti da operazioni di ristrutturazione effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle eventuali disponibilità, di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari, esistenti presso la tesoreria dello Stato.

2. 02.

Il Governo.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi e un subemendamento al primo di essi:

All'articolo aggiuntivo 2. 03, al comma 1, premettere le seguenti parole Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.

0. 2. 03. 1.

Sitra.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. La gestione di fondi pubblici di agevolazione da parte di enti creditizi è disciplinata da apposite convenzioni con il Ministero del tesoro o con la diversa amministrazione pubblica istituzionalmente competente. Fino alla stipulazione delle convenzioni continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti.

2. Per la gestione dei fondi pubblici le convenzioni indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi stessi e l'attività svolta per proprio conto dagli enti creditizi, anche istituendo organi indipendenti dagli enti stessi preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa; determinano i compensi e i rimborsi spettanti alle società i cui oneri possono gravare sulle relative gestioni.

2. 03.

Il Governo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Gli enti o società che possono effettuare operazioni di ristrutturazione ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, che risultano essere titolari della concessione per il servizio di riscossione dei tributi, possono costituire, anche con atto unilaterale, apposite società per azioni previste dall'articolo 31, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Le società per azioni costituite ai sensi del precedente comma subentrano, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originali erano titolari in forza dell'affidamento in concessione amministrativa del servizio di riscossione dei tributi.

3. Il conferimento di beni alla società sorta a seguito dell'operazione di cui al presente articolo è disciplinato dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni.

2. 01.

Patria.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sul subemendamento Sitra 0.2.3.1, sull'emendamento 2.3 del Governo, la cui approvazione determinerebbe la preclusione degli emendamenti 2.1 e 2.2 del relatore, nonché sugli articoli aggiuntivi 2.02 e 2.03 del Governo e sul subemendamento Sitra 0.2.03.1.

Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Patria 2.01, perché esso allarga il beneficio bancario al settore privato, mai finora preso in considerazione dalla normativa discendente dalla legge Amato.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il subemdamento Sitra 0.2.3.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 2.3 del Governo con la modifica testé apportata, accettato dal relatore.

(È approvato).

Gli emendamenti 2.1 e 2.2 del relatore si intendono pertanto preclusi.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Sitra 0.2.03.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 2.03 del Governo, con la modifica testé apportata, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Patria 2.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Trasmetterò gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati in linea di principio alla V Commissione bilancio ai fini del prescritto parere.

L'approvazione definitiva degli articoli del disegno di legge, degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, ad essi presentati ed approvati in linea di principio, è pertanto rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 18 maggio 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO